

Statuto di ASSOPOSA

Approvato il 24 settembre 2013

TITOLO I COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Art. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione nazionale imprese di posa e installatori di piastrellature ceramiche (posatori), in forma abbreviata Assoposa.

Assoposa può aderire ad Associazioni Nazionali, Estere e Sovranazionali che perseguano i medesimi scopi associativi.

Art. 2

SEDE - DURATA

Assoposa ha sede in Sassuolo (Modena).

La durata di Assoposa è fissata al 31/12/2050.

Art. 3

SCOPI

Assoposa ha lo scopo di:

- a) favorire il riconoscimento, la qualificazione e lo svolgimento della professione di posatore piastrellista, attraverso un sistema di certificazione delle competenze del posatore e la gestione di un registro dei posatori certificati da proporre al mercato;
- b) promuovere forme di solidarietà tra i soci, curare l'assistenza e la tutela dei loro interessi in tutti i problemi tecnici, economici, sociali, sindacali e culturali, che direttamente o indirettamente li riguardano;
- c) promuovere il trasferimento delle conoscenze, il dialogo e la cooperazione tra i soci, fornendo una piattaforma di comunicazione tra i seguenti soggetti:
 - Posatori
 - Rivenditori e distributori di ceramica e materiali per la posa
 - Produttori di adesivi, accessori, attrezzature per la posa
 - Produttori di ceramica
 - Imprese di costruzione
 - Committenti, progettisti, direttori dei lavori di piastrellatura
- d) rappresentare i soci, nei limiti del presente Statuto, nei rapporti con associazioni ed enti, pubblici e privati, nazionali e sovranazionali;

- e) favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una corretta immagine del posatore piastrellista;
- f) svolgere opera di conciliazione nei casi di contrasti tra componenti economiche diverse appartenenti ad Assoposa (produttori, rivenditori, posatori) e assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra i soci e intensificare la collaborazione e il dialogo tra le componenti economiche rappresentate;
- g) svolgere le seguenti funzioni e attività a favore dei soci:
 - provvedere all'informazione, all'assistenza e alla consulenza dei soci sui problemi generali e specifici di loro interesse;
 - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti o convegni su temi d'interesse dei soci rappresentati;
 - raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività dei soci, promuovendo la necessaria informativa;
 - promuovere la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico dei soci;
 - promuovere lo sviluppo e la crescita dei prodotti e delle tecnologie collegati alla posa e alla professione di posatore piastrellista.

Assoposa adotta il Codice Etico di Confindustria ispirando a esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegna i soci alla sua osservanza.

Assoposa non persegue scopi di lucro.

Assoposa è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II SOCI

Art. 4

REQUISITI E CATEGORIE DI SOCI

Possono aderire ad Assoposa, in qualità di soci ordinari

- a) le persone fisiche che esercitano la professione di posatore piastrellista in forma autonoma ("posatori").
- b) le imprese operanti nella fornitura della posa in opera. ("imprese di posa", "rivenditori" che forniscono il servizio di posa in opera);

Possono aderire ad Assoposa, in qualità di soci aggregati, le imprese e le associazioni di imprese, le cui attività consistano nella produzione dei diversi materiali e attrezzature desinate alla posa (piastrelle, adesivi, sigillanti, materiali e attrezzature per la posa eccetera); i rivenditori di prodotti per la posa che non forniscono il servizio della posa in opera; nonché gli enti e le istituzioni non commerciali che perseguono gli interessi generali e gli scopi di Assoposa.

I soci aggregati hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari, fatta eccezione di quanto previsto da altre disposizioni del presente statuto.

Possono infine aderire ad Assoposa, in qualità di soci sostenitori senza diritto di voto in Assemblea, i posatori alle dipendenze delle imprese di cui alla predente lettera b) ("lavoratori subordinati").

Art. 5

AMMISSIONE

Possono richiedere di far parte di Assoposa le imprese e le persone che svolgono una o più delle attività rappresentate all'art. 4 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e la categoria di socio di appartenenza (ordinario, aggregato, sostenitore).

I soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento a quanto contenuto in merito nel Codice Etico di Confindustria.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto, e deliberare l'accoglimento della domanda con effetto esecutivo.

Art. 6

OBBLIGHI-DURATA

L'adesione ad Assoposa comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi associativi.

L'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

L'adesione ha la durata di un anno e in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. L'anno iniziale decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accolta la domanda di adesione.

Trascorso l'anno iniziale, il socio può recedere con preavviso inviato con lettera raccomandata A.R. entro il 30 giugno di ogni anno; il recesso ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 27, Modificazioni statutarie.

Art. 7

CONTRIBUTI

I soci devono versare i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio.

Assoposa può adottare criteri e parametri di contribuzione diversi per la copertura di costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Art. 8

SANZIONI

I soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto del socio a partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dei soci che ricoprono cariche direttive;
- c) decadenza dei soci che ricoprono, in rappresentanza di Assoposa, cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 9.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni devono essere comunicate per iscritto al socio sanzionato e diventano esecutive alla data di notifica del provvedimento.

Art. 9

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata;
- c) per recesso esercitato in base all'art. 27;
- d) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 8.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 10

ORGANI

Sono organi di Assoposa:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Revisore dei conti

Art. 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.

Ciascun socio ordinario dispone in Assemblea di un numero di voti in proporzione ai contributi annuali versati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Ciascun socio ordinario "rivenditore" e/o "impresa di posa" non può disporre in Assemblea di più di 2 voti, indipendentemente dall'ammontare dei contributi versati.

Ciascun socio aggregato dispone in Assemblea di 1 voto, indipendentemente dall'ammontare dei contributi versati.

Art. 12

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i primi quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria:
 - ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Commissione Direttiva;
 - su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci ordinari;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento di Assoposa.

La richiesta dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante posta elettronica, fax, telex o telegramma con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno e ora della convocazione.

Art. 14

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, senza tenere conto degli astenuti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 27.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento di Assoposa si applicano gli artt. 27 e 28.

Art. 15

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore di Assoposa; in caso di assenza o impedimento, un componente della Commissione Direttiva.

Art. 16

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi di Assoposa;
- b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 20;
- c) eleggere i componenti la Commissione Direttiva, secondo quanto stabilito dall'art. 17;
- d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) approvare l'entità dei contributi;
- f) apportare le modificazioni del presente Statuto, attuabili con le modalità previste dall'art. 27;
- g) sciogliere Assoposa secondo le modalità previste dall'art. 27.

Art. 17

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai componenti eletti dall'Assemblea in numero, predeterminato dall'Assemblea stessa, non inferiore a 6 e non superiore a 12.

Per garantire la rappresentanza delle diverse componenti del sistema, almeno il 40% dei componenti la Commissione Direttiva dovranno essere eletti tra i soci ordinari "posatori"; almeno 1 componente la Commissione Direttiva dovrà essere eletto tra i soci aggregati, ove presenti.

Possono essere componenti la Commissione Direttiva i soci (persone fisiche) e i rappresentanti delle imprese ed enti associati.

Ciascun socio vota per non più dei tre quarti dei candidati eligendi.

I componenti la Commissione Direttiva durano in carica due anni.

Nel caso vengano a mancare, durante il biennio in carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

Non è ammessa la delega tra i componenti la Commissione Direttiva.

Art. 18

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce, ordinariamente, almeno ogni sei mesi, e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, con comunicazione scritta spedita almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza può essere convocata con posta elettronica, fax, telex o telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene le elezioni, le nomine, le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento un componente la Commissione Direttiva.

Art. 19

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica, sindacale e industriale che interessano la generalità dei soci;

- b) promuovere e attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi di Assoposa, assicurare l'assistenza e il coordinamento, ove richiesto, per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- c) eleggere tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- d) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento;
- e) nominare, per specifici problemi del settore, rappresentanti presso Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- f) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- g) proporre all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
- h) deliberare sulle domande di adesione in base all'art.5;
- i) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base agli artt. 13 e 27;
- j) deliberare l'organico di Assoposa;
- k) deliberare la proposta di nomina e di revoca del Direttore;
- l) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art.8;
- m) approvare convenzioni di natura organizzativa.

Art. 20

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari che si sono candidati alla carica.

Il Presidente dura in carica due anni e decade con la Commissione Direttiva in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Può essere rieletto per il biennio successivo e sarà nuovamente rieleggibile dopo l'interruzione di almeno un quadriennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza di Assoposa.

Il Presidente convoca l'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in base a quanto previsto dall'art.13.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni.

Il Presidente propone la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 19, lettera k), nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto ad Assoposa secondo quanto previsto dall'art.19, lettera j).

Il Presidente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento, che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi e il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 21

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti, su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione di Assoposa.

Il Vice Presidente dura in carica due anni e decade contemporaneamente al Presidente, in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza decade con la nomina del successore.

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.

Venendo a mancare il Vice Presidente, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 22

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, anche al di fuori dei soci, e resta in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Può essere riconfermato e potrà essere revocato solo per giusta causa.

Non possono essere eletti alla carica di revisore, e se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.civ.: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Presidente e dei membri della Commissione Direttiva, e coloro che sono legati alla Associazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Alla scadenza del mandato il Revisore continua a esercitare le sue funzioni fino all'entrata in carica del successivo.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il Revisore interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea.

Il Revisore contabile vigila sulla gestione amministrativa e contabile nonché controlla che l'Associazione operi nel rispetto della legge e del presente Statuto. Più in generale svolge le funzioni e i compiti previsti dal codice civile in materia di collegio sindacale e di controllo contabile, con i poteri e i doveri ivi indicati per tutto quanto tale disciplina sia applicabile all'Associazione.

Art. 23

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche statutarie sono riservate ai soci, salvo quanto previsto all'art. 22, comma 1.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo quanto previsto all'art. 22, comma 5.

Art. 24

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato dalla Commissione Direttiva su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 19 lettera k).

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 19 lettera j) , l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto ad Assoposa.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi di Assoposa ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Funge da Segretario in Assemblea e in Commissione Direttiva

Il Direttore dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica di Assoposa.

TITOLO IV

FONDO COMUNE, BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 25

FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito

- a) dai contributi associativi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) in generale, da ogni altro eventuale contributo o apporto dei soci, dall'utile derivante dalle attività svolte a favore di terzi, dai contributi dei partner tecnici e dei sostenitori di Assoposa, nonché, in generale, dai beni e attività che a qualunque titolo verranno in proprietà o disponibilità dell'Associazione.

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Assoposa e a tutte le occorrenze e impegni per lo svolgimento delle diverse attività.

Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Assoposa e pertanto i soci , che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 26

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Per ciascun anno solare la Commissione Direttiva predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

Il bilancio consuntivo è costituito da stato patrimoniale e conto economico.

Esso è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione della Commissione Direttiva e a quella del revisore dei conti.

Il bilancio preventivo è costituito dal conto economico.

Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione della Commissione Direttiva.

TITOLO V MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 27

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo, le modificazioni devono essere approvate sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 28

SCIoglIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento di Assoposa da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina un collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, tenendo conto che le attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

- Art. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE
- Art. 2 SEDE - DURATA
- Art. 3 SCOPI

TITOLO II SOCI

- Art. 4 REQUISITI E CATEGORIE DI SOCI
- Art. 5 AMMISSIONE
- Art. 6 OBBLIGHI-DURATA
- Art. 7 CONTRIBUTI
- Art. 8 SANZIONI
- Art. 9 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

- Art. 10 ORGANI
- Art. 11 ASSEMBLEA
- Art. 12 ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA
- Art. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- Art. 14 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
- Art. 15 PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE
- Art. 16 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
- Art. 17 COMMISSIONE DIRETTIVA
- Art. 18 RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA
- Art. 19 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA
- Art. 20 PRESIDENTE
- Art. 21 VICE PRESIDENTE
- Art. 22 REVISORE DEI CONTI
- Art. 23 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
- Art. 24 DIRETTORE

TITOLO IV FONDO COMUNE, BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

- Art. 25 FONDO COMUNE
- Art. 26 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

TITOLO V MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

- Art. 27 MODIFICAZIONI STATUTARIE
- Art. 28 SCIOGLIMENTO